



Emanato con Decreto del Direttore n. 202 del 7 maggio 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118 del 22 maggio 2012; modificato con Decreto del Direttore n. 379 del 4 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 211 del 10 settembre 2012; modificato con Decreto del Direttore n. 401 del 12 Settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.235 del 9 ottobre 2014; modificato con Decreto del Direttore n. 46 del 25 gennaio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 34 del 10 febbraio 2018; rettificato con Decreto del Direttore n. 60 del 1° febbraio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42 del 19 febbraio 2019

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art.1

Natura della Scuola

1. La Scuola Normale Superiore (nel seguito, Scuola), fondata da Napoleone I con decreto del 18 ottobre 1810, è un istituto di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione a ordinamento speciale.
2. La Scuola è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. Ha proprio Statuto e norme interne.
3. La Scuola si articola in quattro strutture accademiche: la Classe di Lettere e Filosofia, la Classe di Scienze, il Dipartimento di Scienze politico-sociali e l'Istituto di studi avanzati "Carlo Azeglio Ciampi". Le altre strutture, didattiche o scientifiche, che la Scuola può istituire, anche in collaborazione con altri Atenei, sono indicate nel Titolo III del presente Statuto.
4. La Scuola ha natura residenziale e collegiale e, a tal fine, assicura agli allievi e a tutta la comunità servizi e strutture adeguati.
5. In accordo con la propria funzione pubblica, la Scuola ha carattere laico e pluralistico. Garantisce il rispetto dei principi della libertà di espressione, di insegnamento e di ricerca.
6. La Scuola assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunità nel lavoro e nello studio.

Art. 2

Finalità

1. La Scuola ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura, dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito delle scienze matematiche, naturali, umanistiche e politico-sociali esplorandone le interconnessioni. Ulteriori ambiti possono essere stabiliti dal Senato accademico negli atti di programmazione pluriennale. A tal fine, essa persegue il più alto livello di formazione, universitaria e post-universitaria, permanente e ricorrente, valorizzando prioritariamente il rapporto tra formazione e ricerca, anche per favorire la sua migliore interazione con l'esterno.
2. La Scuola opera per individuare e coltivare il talento e la qualità dei propri allievi, garantendo un insegnamento volto allo sviluppo delle potenzialità e capacità individuali.
3. Tutte le componenti della Scuola contribuiscono al raggiungimento dei fini istituzionali nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità.

Art. 3

Sede

1. La Scuola ha la sede legale a Pisa, nel Palazzo della Carovana dei Cavalieri di Santo Stefano, e una sede a Firenze.
2. La Scuola può istituire altri poli scientifici e didattici, rappresentanze in Italia e all'estero, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Art. 4

Marchio

1. Il marchio della Scuola è costituito dallo stemma mediceo abbassato sotto il capo di Santo Stefano con la corona granducale, seguito dalla locuzione "Scuola Normale Superiore". La Scuola può registrare altri marchi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 5

Formazione - Corsi

1. Nella Scuola si svolgono:
 - a) corsi ordinari per gli allievi iscritti contestualmente ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università di Pisa e/o di laurea magistrale dell'Università di Firenze; specifici accordi possono prevedere che gli allievi siano iscritti ad altre università;
 - b) corsi di perfezionamento (Ph.D.) di durata almeno triennale, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituti di alta cultura sia italiani sia stranieri a ciò abilitati.
2. La Scuola può inoltre attivare, nel rispetto della legislazione vigente:
 - a) corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica sperimentali con percorsi innovativi e interdisciplinari con uno o più degli Atenei federati e corsi di laurea magistrale con altre Università italiane o straniere, mediante la stipula di apposite convenzioni;
 - b) corsi di specializzazione post laurea e post dottorali, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituti di alta cultura a ciò abilitati;
 - c) corsi di dottorato di ricerca, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituti di alta cultura a ciò abilitati;
 - d) corsi di master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituti di alta cultura a ciò abilitati;
 - e) master o altri corsi di studio e di alta formazione permanente e ricorrente anche in collaborazione con altre università e/o enti pubblici e privati.
3. La Scuola può conferire premi e borse di studio.
4. Conformemente alla propria finalità di individuare e coltivare il talento e la qualità individuale, la Scuola può istituire corsi di orientamento alla formazione universitaria e professionale e corsi di specializzazione post laurea e post dottorali il cui diploma possa avere valore abilitante in base alla vigente normativa.

Art. 6

Principi sull'ammissione

1. L'ammissione ai corsi organizzati dalla Scuola è aperta ai cittadini di ogni nazionalità e avviene sulla base del merito, mediante selezione pubblica, secondo le modalità previste da appositi regolamenti approvati dal Senato accademico.
2. La selezione è volta ad accertare l'elevata preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.

Art. 7

Strumenti per la ricerca scientifica

1. La Scuola organizza l'attività di ricerca nelle proprie strutture e in strutture esterne sulla base di apposite convenzioni. Essa istituisce e promuove centri e gruppi di ricerca.
2. La Scuola promuove la partecipazione a progetti di ricerca inerenti i propri ambiti d'interesse, banditi sia in Italia sia all'estero, anche in collaborazione con università e istituti di formazione e ricerca, italiani o stranieri.
3. La Scuola fa propri i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione dei risultati delle ricerche prodotte al suo interno.

Art. 8

Federazione, cooperazione internazionale e collaborazioni esterne

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 240/2010, del D.M. n. 635 del 8 agosto 2016 e del D.M. n. 264 del 12 maggio 2017, la Scuola è federata con la Scuola superiore di studi e perfezionamento Sant'Anna (di seguito Scuola Sant'Anna) e con l'Istituto Universitario Studi Superiori di Pavia (di seguito Scuola IUSS), anch'essi aventi natura di Istituti universitari a ordinamento speciale, ferma restando l'autonomia giuridica, scientifica, gestionale e amministrativa di ciascun Ateneo.
2. Decorsi tre anni dalla data di costituzione del Consiglio di amministrazione federato, la Scuola può decidere di recedere dalla federazione di cui al comma precedente, con deliberazione motivata del Senato accademico. Il Direttore, entro trenta giorni dalla data della deliberazione, ne dà comunicazione al MIUR, agli altri Atenei federati e al Consiglio di amministrazione federato. Il Consiglio di amministrazione federato approva, entro sei mesi, un programma attuativo del recesso, tenendo conto delle attività in essere, ed esprime parere sulle conseguenti modifiche allo Statuto. Fino alla nuova costituzione del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione, ciascuno di tali Organi federati resta in carica come previsto dal presente Statuto.
3. La Scuola promuove la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità, l'attivazione di corsi di studio in lingua straniera e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali, in particolare all'interno dell'Unione Europea. A tal fine, la Scuola stipula accordi di collaborazione interuniversitaria, con l'eventuale istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti.
4. La Scuola incentiva rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.
5. La Scuola può stipulare contratti di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione scientifica o professionale, italiani o stranieri.
6. La Scuola, tramite apposite convenzioni con le istituzioni interessate, può avvalersi di docenti di altre istituzioni, con qualifica di professore visitatore.
7. Nel quadro della propria politica di sviluppo strategico e per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola può dar vita o partecipare a fondazioni, associazioni, società e altre strutture di diritto pubblico e privato, nonché sottoscrivere specifici accordi di programma.
8. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del progetto federativo approvato con DM n. 264 del 12 maggio 2017, nell'ambito della Federazione di cui al comma 1, la Scuola potrà attivare procedure di mobilità di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, a istanza degli interessati.

Art. 9

Collaborazione con gli ex allievi e gli amici della Scuola

1. La Scuola cura e valorizza le relazioni con i propri ex allievi e gli amici della Scuola e in particolare riconosce e collabora con le associazioni senza fini di lucro da essi costituite.
2. I rapporti tra la Scuola e i suoi ex allievi e tra la Scuola e l'Associazione amici della stessa sono disciplinati con specifiche convenzioni che stabiliscono le finalità, gli ambiti e i modi della collaborazione.

Art. 10

Fondazione della Scuola

1. La Scuola può costituire, in conformità alla legislazione vigente, nella qualità di ente di riferimento, una fondazione universitaria di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali e di supporto alle proprie attività istituzionali.
2. La fondazione è disciplinata da un apposito statuto che, in conformità alla normativa vigente,

ne specifica i compiti, gli organi di governo, le strutture operative e ne definisce i rapporti con la Scuola.

Art. 11

Premi e onorificenze

1. La Scuola può conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a persone che si siano particolarmente distinte, a livello nazionale o internazionale, nel campo culturale, sociale o professionale.

Art. 12

Attività culturali e sportive

1. La Scuola favorisce le attività formative autogestite degli allievi nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, anche attraverso apposite forme associative o rappresentative.
2. La Scuola favorisce le attività culturali, sportive e ricreative del personale, attraverso organismi rappresentativi del personale stesso, eventualmente convenzionandosi con enti e associazioni operanti in tali ambiti.

Art. 13

Principi di amministrazione e di organizzazione.

Programmazione

1. La Scuola impronta la propria organizzazione e amministrazione ai principi di trasparenza, economicità, efficienza, efficacia, semplificazione e pubblicità.
2. L'organizzazione e il funzionamento della Scuola garantiscono i diversi livelli di autonomia e responsabilità delle aree didattiche, di ricerca e tecnico-amministrative e la qualità dei servizi entro un quadro comune definito dal Senato accademico.
3. In conformità col principio generale di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione, agli organi di governo spettano la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'emanazione delle direttive generali, la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti invece competono, in attuazione degli atti di programmazione degli organi della Scuola, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, e ogni altra attribuzione prevista dalla normativa vigente.
4. La Scuola fonda la sua attività sugli atti di programmazione previsti dalla legislazione vigente. Con tali programmi, la Scuola stabilisce le linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione e ogni altro aspetto pertinente assicurando la piena sostenibilità di ogni iniziativa.

Art. 14

Fonti di finanziamento e patrimonio

1. Le fonti di finanziamento della Scuola sono costituite da:
 - a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati;
 - b) contributi, donazioni e atti di liberalità di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche finalizzati al conferimento di premi, borse di studio e alla promozione di attività culturali e di ricerca;
 - c) altre fonti quali proventi di contratti, convenzioni e attività, rendite, frutti e alienazioni patrimoniali.
2. Per le proprie attività istituzionali, la Scuola si avvale e cura la conservazione:
 - a) dei beni immobili di proprietà;
 - b) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato e da altri enti pubblici, anche a titolo gratuito e perpetuo;
 - c) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico

- e artistico di sua proprietà o a sua disposizione;
- d) dei beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze e altri diritti simili) in sua proprietà ovvero prodotti nell'ambito delle proprie attività istituzionali di ricerca.

Art. 15

Fonti normative interne

1. La Scuola può emanare regolamenti in conformità alla normativa vigente e al presente Statuto.
2. I regolamenti della Scuola sono approvati e modificati a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) dal Consiglio di amministrazione federato, per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione e la contabilità e agli altri regolamenti indicati dalla legislazione vigente o dal presente Statuto;
 - b) dal Senato accademico, per quanto attiene ai regolamenti per la ricerca e la didattica nonché a ogni altro regolamento diverso da quelli previsti dalla lettera precedente.
3. I regolamenti che contengano parti di competenza del Consiglio di amministrazione federato e parti di competenza del Senato accademico sono approvati nel medesimo testo da entrambi gli organi.
4. Gli Organi di governo possono adottare, negli ambiti di rispettiva competenza, atti amministrativi di indirizzo applicativo della normativa vigente, anche denominati manuali o disciplinari.

TITOLO II

ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 16

Organi

1. Sono organi della Scuola:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio di amministrazione federato;
 - c) il Senato accademico;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti federato;
 - e) il Nucleo di valutazione federato;
 - f) il Segretario generale.

Art. 17

Direttore

1. Il Direttore rappresenta la Scuola ad ogni effetto e ne garantisce l'autonomia culturale e organizzativa. E' responsabile del complessivo andamento della Scuola e del perseguimento delle relative finalità secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché dalle norme generali e speciali concernenti i rettori delle università. In particolare, il Direttore:
 - a) è componente di diritto del Consiglio di amministrazione federato e presiede il Senato accademico, garantendo la coerenza e l'armonizzazione delle rispettive decisioni;
 - b) assicura l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione federato riguardanti la Scuola e del Senato accademico;
 - c) esercita funzione di iniziativa e di promozione delle attività della Scuola;
 - d) predispone le linee fondamentali dei programmi triennali;
 - e) presenta al Ministro competente le relazioni periodiche previste per legge;
 - f) emana lo Statuto, i regolamenti, il Codice etico e le altre fonti interne della Scuola;
 - g) conferisce i diplomi e gli altri titoli rilasciati dalla Scuola;

- h) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio di amministrazione federato e del Senato accademico, sottoponendoli per la ratifica al relativo organo nella seduta immediatamente successiva;
 - i) propone al Consiglio di amministrazione federato la nomina del Collegio dei revisori dei conti e di un componente del Nucleo di valutazione esperto nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, non appartenente ai ruoli degli Atenei federati;
 - j) propone al Consiglio di amministrazione federato l'incarico di Segretario generale;
 - k) valuta, su proposta del Nucleo di valutazione federato le attività del Segretario generale;
 - l) assicura la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola e informa il Senato accademico circa il complessivo andamento delle attività della Scuola;
 - m) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori e dei ricercatori ed esercita le funzioni relative al loro stato giuridico ed economico nonché quelle disciplinari previste dalla legge;
 - n) esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli allievi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - o) propone al Senato accademico la nomina di un consigliere esterno del Consiglio di amministrazione federato previsto dall'articolo 20, primo comma, lettera d) del presente Statuto;
 - p) nomina le commissioni dei concorsi di ammissione ai corsi, quelle di diploma e per la discussione pubblica della tesi di perfezionamento/dottorato nonché le commissioni delle procedure di selezione del personale docente e ricercatore, di selezione per il conferimento degli assegni di ricerca, di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento e di selezione per il conferimento di contratti di prestazioni d'opera;
 - q) nomina i componenti dei Collegi dottorali, su proposta dei Consigli delle strutture accademiche di riferimento;
 - r) esercita ogni altra competenza e attribuzione che non sia assegnata ad altri organi dalla normativa nazionale, dallo Statuto e dalle altre fonti interne.
3. Il Direttore, sentito il parere del Senato accademico, nomina un Vice-Direttore, scelto tra i professori di prima fascia della Scuola con regime di impegno a tempo pieno, appartenente di norma a una struttura accademica diversa dalla propria. Il Vice-Direttore coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, assumendo la rappresentanza legale della Scuola. Dura in carica per un anno; può essere riconfermato dal Direttore fino alla scadenza del suo mandato.
4. Per lo svolgimento di specifici o particolari compiti inerenti il proprio mandato, il Direttore può avvalersi anche di prorettori o delegati, in un numero massimo di sette, scegliendoli e nominandoli tra i professori ordinari e associati o tra i ricercatori della Scuola con regime di impegno a tempo pieno. Essi durano in carica per un anno; possono essere riconfermati dal Direttore fino alla scadenza del suo mandato. Ai prorettori può essere attribuita un'indennità di carica determinata dal Consiglio di amministrazione federato, sentito il Senato accademico.
5. Per consulenze connesse alla progettazione e allo sviluppo delle attività della Scuola, il Direttore può nominare comitati, composti da professori o studiosi di chiara fama e altre personalità di provata esperienza e alto profilo. Al medesimo fine, può stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato e, comunque, di durata non superiore al mandato ancora da svolgere, con professionisti di elevata qualificazione tecnico-scientifica.
6. Per la trattazione di specifiche questioni il Direttore può invitare alle riunioni degli organi collegiali, senza diritto di voto, rappresentanti di enti e centri di ricerca nazionali o internazionali e rappresentanti del sistema socioeconomico.
7. Il Direttore e il Vice-Direttore hanno diritto al vitto gratuito nella Scuola e a un'indennità di carica determinata dal Consiglio di amministrazione federato. Il Direttore, inoltre, ha diritto a un alloggio gratuito nella Scuola. Al Direttore viene attribuito su sua richiesta un collaboratore per la ricerca.

Art. 18

Elezione del Direttore

1. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto tra i professori di ruolo di prima fascia in servizio con regime di impegno a tempo pieno nelle università e negli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale.
2. L'elettorato attivo è costituito:
 - a) dai professori di ruolo di prima e seconda fascia;
 - b) dai ricercatori a tempo indeterminato e dai ricercatori a tempo determinato;
 - c) dal personale tecnico e amministrativo;
 - d) dagli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento.

Ciascuno dei professori di ruolo dispone di un voto. I voti esprimibili dagli altri aventi diritto al voto sono trasformati in un numero di voti equivalenti nella maniera seguente:

- il voto espresso collettivamente dai ricercatori sarà pari al 15% dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo;
- il voto espresso collettivamente dal personale tecnico e amministrativo sarà pari al 10% dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo;
- il voto espresso collettivamente dagli allievi sarà pari al 10% dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo.

In ogni caso, il voto espresso da ogni singolo votante dovrà avere un peso non superiore all'unità.

3. L'elezione del Direttore è indetta dal Decano della Scuola. Apposito regolamento approvato dal Senato accademico disciplina i termini e le modalità di svolgimento delle elezioni. Nella prima votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili; nella seconda e terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede per successive votazioni. Per la determinazione delle maggioranze previste dal presente comma si applicano le pesature di cui al secondo comma.
4. In caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, si procede entro due mesi a indire nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero sessennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente fra la cessazione e la nomina del Direttore da parte del Ministro le funzioni del Direttore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal Vice-Direttore.
5. Il Direttore è proclamato eletto dal Decano ed è nominato dal Ministro competente con proprio decreto. Dura in carica sei anni accademici e non è rieleggibile.

Art. 19

Consiglio di amministrazione federato - funzioni

1. Nell'ambito della Federazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 240/2010, del D.M. n. 635 del 8 agosto 2016 e del D.M. n. 264 del 12 maggio 2017, è istituito il Consiglio di amministrazione federato della Scuola.
2. Il Consiglio di amministrazione federato è l'organo collegiale di governo della Scuola e degli altri Atenei federati. Esso svolge le funzioni di programmazione finanziaria, economica, patrimoniale e del personale, garantendo la sostenibilità economica - finanziaria delle attività di ciascun Ateneo federato.
3. In particolare, spetta al Consiglio di amministrazione:
 - a) delineare gli indirizzi strategici di coordinamento delle azioni federate delle tre istituzioni, proponendo ai Senati accademici della Scuola e degli altri Atenei federati l'adozione di azioni finalizzate allo scopo;
 - b) esprimere parere sulle modifiche di Statuto;
 - c) approvare il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, e gli altri regolamenti

- non di competenza del Senato accademico;
- d) esprimere pareri sui regolamenti di competenza del Senato accademico e sul Codice Etico;
 - e) su proposta del Direttore e previo parere del Senato accademico, per gli aspetti di sua competenza, approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale e trasmettere copia del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo ai Ministeri competenti;
 - f) conferire l'incarico di Segretario generale, su proposta del Direttore, sentito il parere del Senato accademico determinandone il relativo trattamento economico secondo la normativa statale di riferimento;
 - g) esercitare la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 240/2010;
 - h) approvare il fabbisogno di personale e, per quanto attiene la copertura finanziaria e di punti organico, le proposte di chiamata dei professori e ricercatori formulate dal Senato accademico;
 - i) approvare le proposte del Direttore per la stipula di contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23, comma 3, della Legge n. 240/2010, determinando il relativo trattamento economico;
 - j) deliberare in merito alla sostenibilità economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento (Ph.D.) e di dottorato di ricerca (Ph.D.), di laurea magistrale e di corsi master universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua, nonché degli altri corsi di studio previsti dal presente Statuto;
 - k) deliberare in merito alla sostenibilità economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico, sentito il Segretario generale, di istituzione, attivazione, modifica o soppressione, di sedi e di strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di supporto previsti dal presente Statuto;
 - l) deliberare, su proposta del Senato accademico, la costituzione o partecipazione a fondazioni, consorzi, società ed associazioni;
 - m) deliberare, su proposta del Senato accademico, in ordine ad accordi, convenzioni e protocolli d'intesa di interesse generale o di collaborazione che prevedono oneri di natura economica, nonché atti relativi a diritti reali su beni immobili;
 - n) nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti federato e del Nucleo di valutazione federato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, determinandone le indennità di carica;
 - o) deliberare, previo parere del Senato accademico, gli Atti di indirizzo relativi alla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale;
 - p) adottare gli Atti di programmazione e di pianificazione generali che non rientrano nelle competenze del Senato accademico;
 - q) definire i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
 - r) deliberare, previo parere del Senato accademico, in materia di contrattazione collettiva integrativa del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale;
 - s) determinare, sulla base dei criteri proposti dal Senato accademico, l'indennità di carica di Direttore, Vice-Direttore, Presidi,-Prorettori, Coordinatore (qualora afferente alla Scuola) o Vicecoordinatore (qualora afferente alla Scuola) di Dipartimento federato, Direttore di Centro di ricerca e i gettoni di presenza dei componenti del Senato accademico non titolari di indennità di carica;
 - t) determinare e ripartire tra gli Atenei federati i costi delle indennità di carica dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti federato, del Nucleo di valutazione federato, nonché dei gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di amministrazione federato, non titolari dell'indennità di carica.

- u) svolgere qualsiasi altra funzione che viene ad esso attribuita dalla legislazione vigente e dallo Statuto.

Art. 20

Consiglio di amministrazione federato

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri:
 - a) il Direttore della Scuola Normale;
 - b) il Rettore della Scuola Sant'Anna;
 - c) il Rettore della Scuola IUSS;
 - d) tre consiglieri esterni agli Atenei federati, designati uno ciascuno dal Senato accademico di ciascun Ateneo federato, su proposta del rispettivo Rettore/Direttore, fra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, non appartenenti ai ruoli degli Atenei federati da almeno cinque anni precedenti all'assunzione della carica, per tutta la durata della stessa nonché per i tre anni successivi al termine della stessa;
 - e) un allievo della Scuola Sant'Anna eletto tra gli allievi secondo le modalità previste nel relativo regolamento interno;
 - f) un allievo della Scuola Normale eletto tra gli allievi secondo le modalità previste nel relativo regolamento interno;
 - g) un allievo della Scuola IUSS eletto tra gli allievi secondo le modalità previste nel relativo regolamento interno.
2. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto congiunto dei Rettori/Direttore degli Atenei federati e dura in carica tre anni. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un consigliere, il nuovo componente verrà individuato nell'ambito della stessa categoria di appartenenza secondo le modalità di cui al comma precedente e rimarrà in carica fino alla scadenza originaria del mandato. La mancata individuazione di uno o più membri non impedisce la regolare costituzione dell'organo. Il mandato dei consiglieri di cui alla lettera d) è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta; il mandato dei consiglieri di cui alle lettere e), f) e g) è di due anni ed è rinnovabile per una sola volta. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito e si riunisce con la presenza di almeno sei componenti.
3. Il Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione elegge tra i tre consiglieri, di cui al primo comma lettera d), il Presidente del Consiglio di amministrazione. Qualora il Presidente non sia individuato, sia cessato dalla carica o sia impossibilitato, per qualsiasi causa, a esercitare le sue funzioni, le stesse sono svolte dal Rettore/Direttore più anziano nel relativo ruolo. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni partecipano i Direttori/Segretario generale degli Atenei federati, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza relative all'Ateneo di appartenenza e per le attività di verbalizzazione.
4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce secondo un calendario semestrale congiuntamente stabilito dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dai Rettori/Direttore degli Atenei federati. Il Consiglio è convocato altresì su richiesta scritta e motivata al Presidente del Consiglio di amministrazione da almeno quattro componenti.
5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi con modalità telematiche comuni agli Atenei federati; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di amministrazione.
6. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono uno o più componenti del Collegio dei revisori federato con diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni. Inoltre il Presidente può invitare soggetti afferenti ad uno degli Atenei federati o altri soggetti di interesse per le tematiche da trattare a partecipare alla discussione prima della relativa deliberazione.

7. I Consiglieri di amministrazione di cui al comma 1 lettere d), e), f) e g) che risultano assenti non giustificati a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto a firme congiunte dei Rettori/Direttore degli Atenei federati.

Art. 21

Senato accademico - funzioni

1. Il Senato accademico sviluppa, coordina e armonizza gli indirizzi e le linee di sviluppo della Scuola nell'ambito didattico e della ricerca. Svolge funzione di raccordo tra le strutture accademiche e in generale tra le strutture della Scuola. Esercita funzioni consultive nei confronti del Direttore e del Consiglio di amministrazione federato, su ogni argomento che viene sottoposto al suo esame e in tutti i casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare, spetta al Senato accademico:
 - a) approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche di Statuto;
 - b) approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, tutti i regolamenti della Scuola, salvo quelli di competenza del Consiglio di amministrazione federato, e il Codice etico;
 - c) esprimere pareri sui regolamenti di competenza del Consiglio di amministrazione federato;
 - d) fornire al Consiglio di amministrazione federato indicazioni per la programmazione strategica, la programmazione triennale del personale, ed esprimere pareri su bilanci, sugli atti di indirizzo in materia di complessiva organizzazione e sui programmi;
 - e) emanare, su proposta del Direttore, le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici della Scuola;
 - f) adottare gli atti inerenti la programmazione della didattica, della ricerca e sulla terza missione universitaria, compatibilmente con le risorse disponibili;
 - g) deliberare sulle procedure di reclutamento di professori e ricercatori, sulle proposte di chiamata e su ogni questione a essi relativa la cui competenza non sia assegnata ad altri organi;
 - h) esercitare, su proposta del Direttore, le funzioni disciplinari nei confronti degli allievi e decidere sulle violazioni del Codice etico della Scuola;
 - i) deliberare sulla istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento (Ph.D.) e di dottorato di ricerca (Ph.D.), di laurea magistrale e di corsi master universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua, nonché degli altri corsi di studio previsti dal presente Statuto;
 - j) deliberare sulla istituzione, attivazione, modifica o soppressione, di sedi e di strutture didattiche, scientifiche, di ricerca previsti dal presente Statuto e garantire il coordinamento tra di loro;
 - k) determinare, compatibilmente con le risorse disponibili, su proposta dei Consigli delle strutture accademiche, il numero dei posti di allievo ordinario e di perfezionamento e definendo i contenuti principali dei bandi di concorso;
 - l) deliberare su tutti gli accordi e le convenzioni, salvo quelli di competenza del Consiglio di amministrazione federato, e proporre allo stesso la partecipazione della Scuola a associazioni, consorzi, fondazioni e società;
 - m) nominare i coordinatori dei Collegi dottorali, su proposta del Consiglio della struttura accademica di riferimento;
 - n) deliberare sulle lingue straniere di cui far impartire l'insegnamento, sull'istituzione di centri per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere e sulle norme generali relative al loro funzionamento;
 - o) conferire il diploma di Ph.D. honoris causa;
 - p) designare, su proposta del Direttore, il consigliere esterno del Consiglio di amministrazione federato;
 - q) effettuare la nomina dei componenti del Collegio di disciplina, di commissioni per le materie di sua competenza e le designazioni per altre nomine;

- r) proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al Direttore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
 - s) proporre al Direttore la stipula di contratti per attività di insegnamento, onerosi o gratuiti, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, della legge n. 240/2010;
 - t) esprimere parere sulla proposta del Direttore di stipulare contratti per attività di insegnamento con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama di cui all'articolo 23, terzo comma, della legge n. 240/2010;
 - u) autorizzare le procedure selettive per la stipula dei contratti per attività di insegnamento di cui all'articolo 23, secondo comma, della legge n. 240/2010;
 - v) esprimere i pareri e formulare le proposte richiesti dagli Organi della Scuola;
 - w) svolgere ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente.
3. Relativamente alle deliberazioni inerenti le proposte di chiamata e i provvedimenti sulle persone dei professori e dei ricercatori, di cui al secondo comma, lettera g) del presente articolo, la composizione del Senato è ristretta:
- a) ai soli professori di prima fascia, per la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e per i provvedimenti relativi alle loro persone;
 - b) ai soli professori di prima e seconda fascia, per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e per i provvedimenti relativi alle loro persone;
 - c) ai soli professori e ricercatori, per la proposta di chiamata dei ricercatori e per i provvedimenti relativi alle loro persone.
4. Relativamente alle proposte e deliberazioni di cui al secondo comma, lettere s) e t), del presente articolo, la composizione del Senato è ristretta ai soli professori di prima fascia e di seconda fascia.
5. Il Senato accademico, su proposta del Direttore, può essere convocato per discutere particolari temi, estendendo la partecipazione ai soggetti interessati.

Art. 22

Senato accademico – composizione

1. Il Senato accademico è composto da:
- a) il Direttore, che lo presiede;
 - b) il Vice-Direttore;
 - c) i Presidi delle due Classi e il Preside del Dipartimento di Scienze politico-sociali;
 - d) il Preside dell'Istituto Carlo Azeglio Ciampi;
 - e) quattro rappresentanti dei professori ordinari o associati, uno per ciascuna area disciplinare presente alla Scuola, non rappresentata dai professori di cui alla lettera c);
 - f) un ricercatore rappresentante dei ricercatori e degli assegnisti di ricerca;
 - g) due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari;
 - h) un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento/dottorato;
 - i) un rappresentante del personale tecnico amministrativo.
2. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale, approvato dal Senato accademico, che stabilisce anche il peso del voto delle singole categorie. I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni biennio. Per l'elezione del rappresentante dei ricercatori e assegnisti di ricerca questi ultimi possiedono solo l'elettorato attivo, con voto ponderato.
3. Qualora, per qualunque motivo, un componente eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. La mancata elezione di uno o più componenti non impedisce la regolare costituzione del Senato accademico. Il quorum strutturale è costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti il Senato accademico.
4. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Vice-Direttore della Scuola assume la funzione di presidente.

5. Il Segretario generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante.
6. Il Senato accademico è costituito con decreto del Direttore e dura in carica un biennio accademico. Il mandato dei consiglieri eletti può essere rinnovato per una sola volta, salvo per le aree scientifico-disciplinari in cui l'elettorato passivo è costituito da un solo docente.
7. La convocazione del Senato avviene almeno due volte in un anno accademico.
8. I componenti eletti che risultano assenti non giustificati a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con Decreto del Direttore.

Art. 23

Collegio dei revisori dei conti federato

1. Il Collegio dei revisori dei conti federato è l'organo collegiale della Scuola e degli altri Atenei federati, che provvede al riscontro della regolarità amministrativo-contabile della gestione.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da:
 - il presidente, scelto d'intesa tra i Rettori/Direttore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
 - un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
 - un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.Almeno due componenti il Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili salvo quanto previsto dalla legislazione vigente.
3. Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio di amministrazione federato, su proposta dei Rettori/Direttore degli Atenei federati, e resta in carica quattro anni, rinnovabile per una sola volta. Ai componenti del Collegio dei revisori si applica quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera p) della Legge n. 240/2010.

Art. 24

Nucleo di valutazione federato

1. Il Nucleo di valutazione federato è l'organo collegiale della Scuola e degli altri Atenei federati, che provvede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Nucleo di valutazione è composto da sette membri, di cui:
 - a) tre designati, uno da ciascuno dei Senati accademici degli Atenei federati, tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione in ambito accademico;
 - b) tre designati, uno da ciascuno dei Rettori/Direttore degli Atenei federati, tra esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, non appartenenti ai ruoli degli Atenei federati; tra questi, i Rettori/Direttore indicano il nominativo con le funzioni di Presidente;
 - c) un allievo degli Atenei federati, secondo un principio di rotazione biennale. L'allievo è individuato con modalità previste dai regolamenti interni di ciascun Ateneo federato.
3. I componenti del Nucleo non devono appartenere ai ruoli degli Atenei federati né rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero avere rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
4. Il Nucleo è nominato dal Consiglio di amministrazione federato, su proposta dei Rettori/Direttore degli Atenei federati, e resta in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Il componente di cui alla lett. c) del secondo comma dura in carica due anni accademici

e decade qualora perda, anche temporaneamente, lo status di allievo dell'Ateneo federato di appartenenza, ai sensi della normativa per tempo vigente. Ai componenti del Nucleo si applica quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettere q) e r) della Legge n. 240/2010.

5. Il Nucleo opera in raccordo con gli Organismi preposti dalla normativa nazionale e nel rispetto delle peculiarità degli Atenei federati; gli stessi garantiscono solidalmente i mezzi necessari per il funzionamento del Nucleo, nonché l'accesso ai dati e alle informazioni occorrenti per l'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in tema di riservatezza.

Art. 25

Segretario generale

1. Al Segretario generale è attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Direttore e dagli altri organi di governo della Scuola.
2. Al Segretario generale sono altresì attribuiti i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione e l'adozione degli atti e provvedimenti relativi, salvo quelli assegnati alla competenza dei dirigenti.
3. In particolare, il Segretario generale:
 - a) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Direttore e dagli altri organi di governo;
 - b) adotta gli atti di attuazione degli indirizzi relativi alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, approvati dal Consiglio di amministrazione federato, e attribuisce incarichi e responsabilità ai dirigenti e ai funzionari inquadrati nella categoria Elevate Professionalità;
 - c) indirizza e verifica l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
 - d) presenta annualmente al Direttore una relazione sull'attività svolta dalle strutture amministrative, bibliotecarie e tecniche;
 - e) coadiuva il Direttore a elaborare la proposta dei documenti di bilancio previsti dalla legislazione vigente;
 - f) propone il piano integrato, la relazione sulla performance ed è responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - g) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione federato, del Senato accademico e della Conferenza di Ateneo;
 - h) esercita ogni altra funzione prevista dall'art. 16 del Dlgs. n. 165/2001 e dalla vigente normativa in materia di dirigenti generali.
4. L'incarico di Segretario generale è attribuito dal Consiglio di amministrazione federato, su proposta del Direttore e parere del Senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
5. Il Segretario generale può nominare un Segretario generale vicario, che lo coadiuva nell'esercizio delle proprie funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
6. Il rapporto di lavoro del Segretario generale è di tipo subordinato, ha durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.
7. La revoca dell'incarico è disposta con atto motivato del Consiglio di amministrazione federato, su proposta del Direttore e parere del Senato accademico, previa contestazione all'interessato, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
8. Al Segretario generale si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento economico del direttore generale delle università.

Art. 26

Elettorato passivo per le cariche accademiche

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche di Direttore, di Preside, di Coordinatore e

Vicecoordinatore di Dipartimento federato, di componente del Senato accademico e di Coordinatore dei collegi dottorali è riservato a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 27

Incompatibilità

1. I componenti del Consiglio di amministrazione federato e del Senato accademico:
 - a) non possono ricoprire la carica di rettore o far parte del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione, del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
 - b) non possono rivestire alcun incarico politico per la durata del loro mandato, né svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'ANVUR.
2. La carica di Preside è incompatibile con quella di Direttore, di Vice-Direttore, di Coordinatore e Vicecoordinatore di Dipartimento federato.
3. La carica di Direttore, di Vice-Direttore, di Preside e di Coordinatore e Vicecoordinatore di Dipartimento federato è incompatibile con il mandato di componente elettivo del Senato accademico.
4. A eccezione dei componenti di diritto, il mandato di componente del Consiglio di amministrazione federato è incompatibile con il mandato di componente del Senato accademico.
5. Il soggetto che versi in situazione di incompatibilità è tenuto a effettuare tempestivamente l'opzione.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA E RELATIVI ORGANI

Art. 28

Strutture accademiche

1. Le strutture accademiche di cui all'articolo 1 del presente Statuto costituiscono strutture attraverso le quali si articolano le attività didattiche e scientifiche della Scuola.
2. Le Classi sono sede dei corsi indicati nell'art. 5; il Dipartimento di Scienze politico-sociali è sede di corsi ordinari magistrali, di corsi di perfezionamento e degli altri corsi di cui all'art. 5 comma 2 lettere b)-e); l'Istituto Carlo Azeglio Ciampi è sede di corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e di formazione post dottorale.
3. A tali strutture può essere attribuita dal Consiglio di amministrazione federato autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010.
4. Sono organi delle Classi e del Dipartimento di Scienze politico-sociali:
 - a) i Presidi;
 - b) i Consigli.

Art. 29

Presidi

1. I Presidi rappresentano la struttura accademica di appartenenza, ne promuovono e coordinano l'attività didattica e scientifica, sovrintendono al regolare funzionamento della stessa e curano l'esecuzione delle decisioni del Consiglio della struttura accademica. Convocano e presiedono i rispettivi Consigli e riferiscono agli organi di governo le proposte e le indicazioni che da essi provengono.
2. Ciascun Preside è eletto dal rispettivo Consiglio della struttura accademica a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i professori di prima fascia con regime di impegno

- a tempo pieno afferenti alla struttura accademica.
3. I Presidi sono nominati con decreto del Direttore, durano in carica per un triennio accademico e non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi.
 4. Ciascun Preside, sentito il parere del Consiglio della struttura accademica, nomina un Vicepreside, da cui è coadiuvato e, in caso di assenza o impedimento, sostituito. Il Vicepreside è a sua volta sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Decano della struttura accademica.
 5. In caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, il Decano della struttura accademica indice le elezioni entro due mesi. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero triennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del Preside le relative funzioni sono esercitate dal Vicepreside o, in sua assenza o impedimento, dal Decano della struttura accademica.
 6. Alla carica di Preside si applica la disposizione di cui all'articolo 26 del presente Statuto.
 7. Ai Presidi può essere attribuita un'indennità di carica determinata dal Consiglio di amministrazione federato.

Art. 30

Consigli delle strutture accademiche

1. I Consigli delle strutture accademiche sono composti da:
 - a) il Preside;
 - b) i professori di prima e di seconda fascia afferenti alla struttura accademica;
 - c) i professori aggregati e su convenzione ex art. 6 comma 11 della legge n. 240/2010;
 - d) da un minimo di uno a un massimo di quattro ricercatori afferenti alla struttura accademica, dei quali almeno uno appartenente ai ricercatori di cui all'articolo 24, terzo comma, della legge n. 240/2010;
 - e) da un minimo di tre a un massimo di cinque rappresentanti degli allievi afferenti alla struttura accademica, dei quali almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea, almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea magistrale e almeno un allievo del corso di perfezionamento. Nel Consiglio del Dipartimento di Scienze politico-sociali i rappresentanti saranno da un minimo di due a un massimo di quattro.

Il mandato dei ricercatori di cui alla lettera d) è di un biennio accademico; il mandato dei rappresentanti di cui alla lettera e) è biennale; il numero complessivo dei membri di cui alle lettere d) ed e) è determinato nella metà del numero dei professori di prima e di seconda fascia afferenti alla struttura accademica, con arrotondamento all'unità inferiore; tale numero viene suddiviso a metà fra le due componenti, con attribuzione agli allievi dell'eventuale unità superiore alla metà.
2. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale, approvato dal Senato accademico.
3. Qualora, per qualunque motivo, un membro eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. La mancata elezione di uno o più membri non impedisce la regolare costituzione dei Consigli delle strutture accademiche. Il quorum strutturale è costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti di cui al primo comma, lettera b).
4. Il Consiglio della struttura accademica è convocato dal Preside ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, e comunque almeno quattro volte in un anno accademico.
5. I Consigli delle strutture accademiche organizzano le attività didattiche, di verifica della preparazione degli allievi, e di ricerca delle varie aree scientifico-disciplinari afferenti alle rispettive strutture accademiche; in particolare, affidano ai professori e ai ricercatori i compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, tenendo conto delle

peculiarità del modello formativo della Scuola, secondo le modalità definite da apposito regolamento e le deliberazioni del Senato accademico.

6. I Consigli delle strutture accademiche esprimono pareri, ove richiesti, inerenti l'attività di didattica e ricerca ed elaborano il programma delle attività didattiche per ogni anno accademico, trasmettendolo al Senato accademico per l'approvazione.
7. Ai Consigli delle strutture accademiche spetta approvare: i piani di studio; il coordinamento operativo e gestionale dei corsi secondo la programmazione didattica approvata dal Senato accademico; le richieste degli allievi di iscriversi presso un'università diversa da quella di Pisa o di Firenze con cui sia stato stipulato uno specifico accordo; le richieste degli allievi di sospensione dell'attività didattica; l'istituzione di forme di tutorato e di corsi integrativi di quelli seguiti dagli allievi della Scuola presso l'Università; l'ammissione alla discussione pubblica delle tesi di Ph.D.. Tutte le deliberazioni devono essere conformi ai principi stabiliti dal Senato accademico e, per quanto attiene alla compatibilità economico-finanziaria, dal Consiglio di amministrazione federato.
8. I Consigli delle strutture accademiche esprimono parere al Senato accademico su: chiamata dei professori e dei ricercatori o modifica della titolatura di posti esistenti; provvedimenti relativi alle persone dei professori e ricercatori; stipula di contratti di insegnamento; conferimento del diploma di Philosophiæ Doctor honoris causa.
9. Relativamente all'espressione dei pareri di cui al comma precedente la composizione del Consiglio delle strutture accademiche è ristretta ai soli professori di prima fascia, per la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di prima fascia; ai soli professori di prima e seconda fascia, per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia, per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di seconda fascia e per la stipula dei contratti di insegnamento; ai soli professori e ricercatori, per i provvedimenti relativi alle persone dei ricercatori e per il conferimento del diploma di Philosophiæ Doctor honoris causa.
10. I Consigli delle strutture accademiche hanno inoltre funzioni consultive o propositive su: convenzioni e collaborazioni di carattere scientifico e didattico; la costituzione di gruppi e Centri di ricerca o loro Sezioni specializzate, la loro attività e la nomina dei rispettivi direttori; affidamento o supplenza di corsi o moduli; assunzione di collaboratori o esperti linguistici di madre lingua.
11. I Consigli delle strutture accademiche coordinano i Collegi dottorali e individuano i componenti delle Commissioni paritetiche docenti-studenti.
12. Il Preside della struttura accademica ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i soggetti che partecipino alle attività didattiche della Scuola.

Art. 31

Commissioni paritetiche docenti-studenti

1. All'interno di ciascun Consiglio delle quattro strutture accademiche viene istituita una Commissione paritetica docenti-studenti.
2. Tale Commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché della qualità del servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio.
3. Ciascuna Commissione è composta da professori designati dal Senato accademico e da un uguale numero di rappresentanti degli allievi già eletti in Consiglio, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari della Scuola. In mancanza di rappresentanti degli allievi di una o più aree, l'Assemblea degli Allievi individuerà gli allievi appartenenti alle aree non rappresentate.
4. Ciascuna Commissione è costituita con decreto del Direttore ed è presieduta da uno dei professori designati, che viene eletto dalla componente studentesca della commissione stessa.

5. Ciascuna Commissione paritetica docenti-studenti si riunisce almeno due volte in un anno accademico; almeno una volta in un anno accademico il Direttore convoca le commissioni in riunione congiunta.

Art. 32

Istituto di studi avanzati Carlo Azeglio Ciampi

1. L'Istituto di studi avanzati Carlo Azeglio Ciampi è una struttura accademica finalizzata a svolgere attività didattiche per corsi post laurea, di perfezionamento/dottorato, e post dottorali nonché attività di ricerca scientifica, anche mediante collaborazioni internazionali.
2. Sono Organi dell'Istituto:
 - a) il Preside, per cui si applica l'art. 29 del presente Statuto,
 - b) un Consiglio composto secondo quanto previsto dall'art. 30, per quanto compatibile.
3. Apposito regolamento, approvato dal Senato accademico con il parere del Consiglio di Amministrazione federato, stabilisce, in coerenza con i principi di cui al presente Statuto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto. Fino alla elezione del Preside, il Direttore nomina, su proposta del Senato accademico, un Prorettore dell'Istituto.
4. L'Istituto è sottoposto a valutazione periodica quinquennale.
5. La Commissione paritetica è istituita solo dopo l'avvio dei corsi di cui all'art. 5.

Art. 33

Dipartimenti federati

1. La Scuola può istituire, in collaborazione con altri Atenei, altre strutture accademiche denominate Dipartimenti federati.
2. L'istituzione dei Dipartimenti federati è disposta, su proposta del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione federato che approva anche un regolamento che definisce l'organizzazione, la nomina del Coordinatore e del Vicecoordinatore, la composizione del Consiglio, l'afferenza dei professori e ricercatori, la sede amministrativa e il funzionamento della struttura, in coerenza con i principi stabiliti dal presente Statuto.
3. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività dipartimentali sono individuate in apposite convenzioni approvate dal Consiglio di amministrazione federato degli Atenei partecipanti al Dipartimento, su proposta del Senato accademico.

Art. 34

Conferenza di ateneo e Assemblea generale

1. La Conferenza di ateneo è istituita per la discussione su questioni generali di carattere strategico.
2. Essa è costituita con decreto del Direttore e composta da:
 - a) il Direttore, che la convoca almeno due volte l'anno e la presiede;
 - b) un rappresentante dei professori di ruolo per ciascuna area disciplinare, eletti dai professori di prima e seconda fascia della Scuola;
 - c) un rappresentante dei ricercatori per ciascuna area disciplinare, eletti dai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato della Scuola;
 - d) sei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e dirigenziale, in modo da rappresentare sia l'area amministrativa-gestionale, sia l'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, sia l'area biblioteche;
 - e) tre rappresentanti degli assegnisti di ricerca;
 - f) due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea, due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea magistrale e due rappresentanti degli allievi perfezionandi/dottorandi.
3. Nel regolamento elettorale saranno precisati l'elettorato attivo e passivo e le modalità di

elezione, anche con sistemi telematici.

4. L'Assemblea generale è composta da tutto il personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e dirigenziale, dagli allievi e dagli assegnisti di ricerca. Essa è convocata dal Direttore almeno una volta l'anno in occasione dell'apertura dell'anno accademico. Durante la riunione il Direttore espone le attività svolte e le idee di sviluppo.

Art. 35

Centri di ricerca

1. Il Consiglio di amministrazione federato delibera, su proposta del Senato accademico, la costituzione di Centri di ricerca, anche in collaborazione con gli altri Atenei federati. I Centri hanno le finalità di:
 - a) svolgere attività di ricerca, istituzionale e conto terzi, e di trasferimento tecnologico;
 - b) svolgere attività di supporto alla didattica o collegate alla terza missione universitaria;
 - c) fornire supporto tecnologico e/o strumentale alle attività di cui ai punti precedenti.
2. I Centri possono organizzare le attività in sezioni specializzate.
3. Ai Centri di cui al presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di amministrazione federato, sentito il Senato accademico, autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010. La struttura, gli organi e il funzionamento dei Centri sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione federato.

TITOLO IV

ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE

Art. 36

Anno accademico

1. L'anno accademico della Scuola ha inizio il primo di novembre, fatte salve eventuali diverse decorrenze a fini didattici e di utilizzo delle strutture collegiali. Il 18 ottobre di ogni anno si celebra l'anniversario della fondazione della Scuola.

Art. 37

Corsi ordinari

1. I corsi ordinari di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), del presente Statuto, hanno il fine di integrare ed elevare la qualità e il livello della preparazione universitaria degli allievi, sviluppandone lo spirito critico.
2. Tali corsi comprendono insegnamenti, seminari, lettori di lingue straniere, esercitazioni di laboratorio presso la Scuola, nonché periodi di studio, stage e tirocini presso istituzioni di elevata qualificazione e altre attività volte ad arricchire la formazione degli allievi.
3. Il regolamento didattico, approvato dal Senato accademico, disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi relativamente ai corsi seguiti presso l'università degli studi di riferimento e alle attività interne, al fine di assicurarne un alto livello di formazione. I curricula degli allievi del corso ordinario sono specificati dall'apposito regolamento.

Art. 38

Corsi di perfezionamento (Ph.D.)

1. I corsi di perfezionamento di cui all'articolo 5, primo comma, lettera b), del presente Statuto preparano all'attività di ricerca e mirano al conseguimento di una specializzazione particolarmente elevata in ambito scientifico.
2. I corsi hanno la durata di almeno tre anni accademici, si articolano attraverso un programma formativo calibrato sul singolo allievo e destinato ad ampliarne la base culturale anche attraverso specifici percorsi interdisciplinari nonché ad affinarne la preparazione specialistica

con lo sviluppo di programmi originali di ricerca.

3. Tali corsi comprendono insegnamenti, seminari, attività di ricerca presso la Scuola, nonché periodi di studio e di ricerca presso istituzioni di elevata qualificazione e altre attività volte ad arricchire la formazione degli allievi.
4. Il regolamento dei corsi di perfezionamento, approvato dal Senato accademico, disciplina le modalità del concorso di ammissione, per lo svolgimento dei corsi, per il passaggio degli allievi agli anni successivi, per l'ammissione alla discussione della tesi e la sua verifica da parte di una commissione.

Art. 39

Corsi di laurea magistrale

1. I corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera a), del presente Statuto, istituiti con uno o più degli Atenei federati e/o in convenzione con università italiane, anche in collaborazione con università di altri Paesi, hanno lo scopo di assicurare una formazione di livello avanzato di carattere innovativo e/o con specifiche connotazioni interdisciplinari. La convenzione definisce le modalità procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione interuniversitaria.
2. Un apposito regolamento, approvato dal Senato accademico, disciplina l'ordinamento dei corsi di laurea magistrale prevedendo le modalità di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attività formative e del processo di apprendimento degli allievi.

Art. 40

Corsi di alta formazione

1. La Scuola può istituire corsi di specializzazione post-laurea e post-dottorali, di varia durata, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
2. Può altresì istituire master universitari di primo e di secondo livello, successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale, finalizzati a fornire, per profili professionali determinati, una specializzazione approfondita e di alto livello scientifico.
3. Un apposito regolamento, approvato dal Senato accademico, disciplina lo svolgimento e la durata dei corsi, degli stage e dei master, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del relativo titolo.
4. La Scuola può istituire corsi di dottorato di ricerca, anche in collaborazione con altri atenei. Inoltre la Scuola può prevedere, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, specifici corsi di specializzazione per la formazione all'insegnamento dei propri allievi interni, anche attraverso attività di tirocinio didattico nelle scuole secondarie, il cui diploma possa avere valore abilitante e possa costituire titolo per l'ammissione ai corrispondenti concorsi.

Art. 41

Alta formazione e formazione permanente

1. La Scuola può istituire corsi di alta formazione e di formazione permanente e ricorrente per insegnanti delle scuole secondarie o altre professionalità, anche in collaborazione con università italiane e non italiane e/o altri soggetti pubblici e privati.

Art. 42

Titoli

1. La Scuola rilascia:
 - a) il diploma di primo livello agli allievi che abbiano soddisfatto i loro obblighi didattici e conseguito la laurea universitaria, secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico;
 - b) il diploma di licenza agli allievi che abbiano soddisfatto i loro obblighi didattici, conseguito la laurea magistrale e successivamente superato il relativo esame di licenza, secondo

- modalità e termini stabiliti dal regolamento didattico;
- c) il titolo di Philosophiæ Doctor (Ph.D.) di cui all'articolo 4 della legge n. 210/1998, agli allievi che hanno completato i corsi di perfezionamento di cui all'articolo 38 del presente Statuto e superato il relativo esame finale secondo le modalità stabilite dal regolamento dei corsi di perfezionamento.
2. La Scuola, inoltre, qualora vengano istituiti i corsi di cui agli articoli 39, 40 e 41, rilascia:
- a) la laurea di secondo livello, congiuntamente agli Atenei federati e/o ad altro ateneo, agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi ai sensi del precedente articolo 39;
- b) il titolo di dottore di ricerca (Ph.D.) agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di dottorato e superato il relativo esame finale;
- c) il diploma di master universitario di primo o di secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi e superate le relative prove d'esame;
- d) altri diplomi e attestati previsti dai precedenti articoli in conformità alla legislazione vigente.

Art. 43

Ph.D. honoris causa

1. La Scuola può conferire il diploma di Philosophiæ Doctor honoris causa a persone di chiara fama nelle scienze matematiche e naturali, umane, sociali. La deliberazione relativa è assunta dal Senato accademico nella composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia, previa proposta del Consiglio della struttura accademica di riferimento; essa deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti e approvata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

TITOLO V

ALLIEVI

Art. 44

Ammissione ai corsi della Scuola

1. Il Senato accademico, sentiti i Consigli delle strutture accademiche, determina, compatibilmente con le risorse disponibili, entro il mese di marzo per i corsi ordinari ed entro dicembre per i corsi di perfezionamento il numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo e stabilisce i contenuti principali dei relativi bandi.
2. I requisiti e le modalità di partecipazione, i limiti di età e le prove dei concorsi nonché i requisiti e le modalità di ammissione ai corsi sono stabiliti dai regolamenti della Scuola, approvati dal Senato accademico.
3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e i loro presidenti sono nominati ogni anno con provvedimento del Direttore. I criteri di nomina e composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinati nel regolamento didattico.
4. Il Direttore, con proprio provvedimento, approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.

Art. 45

Obblighi degli allievi

1. Ogni allievo del corso ordinario segue gli insegnamenti impartiti nella Scuola e quelli impartiti nei corsi di laurea e di laurea magistrale a cui è iscritto nell'Università di riferimento. Il piano degli studi di ciascun allievo, presso la Scuola e presso l'Università, è approvato annualmente dal Consiglio della struttura accademica.
2. Per l'ammissione agli anni successivi al primo, ogni allievo del corso ordinario deve sostenere tutti gli esami dei corsi universitari e gli esami e i colloqui interni previsti nel piano di studi, secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico. Deve riportare la media di almeno

ventisette su trenta e in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta. Le modalità di determinazione della media sono definite dal Senato accademico.

3. Per essere ammessi al quarto anno, quando questo corrisponde al primo anno di un corso di laurea magistrale, gli allievi del corso ordinario dovranno aver adempiuto, nei tempi prescritti dal regolamento didattico, a tutti gli obblighi previsti e aver ottenuto la laurea presso l'Università di riferimento.
4. Gli allievi del corso di perfezionamento assolvono gli obblighi didattici e di ricerca previsti dal piano di studi annualmente approvato dal Consiglio della struttura accademica di appartenenza in conformità alla vigente legislazione e in ottemperanza ad apposito regolamento interno.
5. Il mancato adempimento degli obblighi didattici e di ricerca previsti dal piano di studi e il mancato raggiungimento degli obiettivi di punteggio e di idoneità nei colloqui ed esami comportano la decadenza dal posto di allievo.
6. Ogni allievo deve collaborare all'ordinato funzionamento dei collegi della Scuola, secondo le norme stabilite in apposito regolamento interno, e rispettare le regole disciplinari e i principi di incompatibilità previsti nel regolamento didattico, che stabilisce anche le sanzioni e l'autorità disciplinare.

Art. 46

Diritti degli allievi

1. Gli allievi del corso ordinario usufruiscono dell'alloggio e del vitto gratuiti da parte della Scuola e di un contributo didattico il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione federato.
2. Gli allievi del corso di perfezionamento usufruiscono del vitto gratuito da parte della Scuola e di una borsa di studio il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione federato.
3. I diritti degli allievi cessano con la perdita del loro status e sono sospesi nei casi e nei modi stabiliti dai regolamenti.
4. I contributi e le borse di cui ai commi precedenti includono il rimborso totale o parziale delle tasse dovute e pagate all'Università di riferimento e/o alla Regione. Essi sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle Università statali e dalle Regioni. E' fatta salva l'applicazione di speciali discipline previste dalle normative internazionali.
5. L'ammissione e la frequenza dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento della Scuola non comportano alcuna contribuzione a carico degli allievi.
6. Conformemente all'articolo 11 del Dlgs. n. 68/2012 e s.m.i., la Scuola prevede forme di collaborazione a tempo parziale degli allievi ad attività connesse ai servizi resi, la cui disciplina è stabilita in apposito regolamento.
7. La Scuola può istituire e regolamentare forme di tutorato e tirocinio, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 47

Assemblea degli allievi

1. Gli allievi dei corsi ordinari e di perfezionamento/dottorato costituiscono l'Assemblea degli allievi. L'Assemblea degli allievi della Scuola può essere convocata anche per una sola delle sue componenti. Essa si riunisce e funziona in base a quanto stabilito con apposito regolamento approvato dal Senato accademico. L'Assemblea contribuisce alla nomina dei componenti delle Commissioni paritetiche.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 48

Amministrazione

1. La Scuola conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture ai principi di amministrazione e di organizzazione di cui all'articolo 13 e alla legislazione vigente.
2. La Scuola, nell'ambito della propria autonomia, adotta gli atti di indirizzo relativi alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi e delle risorse necessari al perseguimento dei fini istituzionali.
3. L'attività amministrativa e contabile della Scuola è riferita all'anno solare.

Art. 49

Dirigenti

1. I dirigenti svolgono le funzioni previste dalla legge e attuano, per la parte di rispettiva competenza, secondo le fonti interne e gli indirizzi del Segretario generale, i programmi deliberati dagli organi accademici. Essi esercitano le prerogative stabilite dalla legislazione vigente organizzando autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili.
2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali possono essere attribuiti, oltre che ai dirigenti di ruolo presso la Scuola, anche con contratto a tempo determinato a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del Dlgs. n. 165/2001. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.
3. La revoca degli incarichi è disposta con atto motivato del Segretario generale, previa contestazione agli interessati, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Dlgs. n. 165/2001.
4. Il Consiglio di amministrazione federato, nel rispetto dei contratti collettivi previsti per le aree dirigenziali, definisce il trattamento economico accessorio relativo a tali funzioni.
5. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo modalità previste da un regolamento interno, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 50

Formazione e aggiornamento

1. La Scuola promuove la crescita professionale del personale tecnico e amministrativo. A tal fine il Segretario generale definisce programmi annuali e piani pluriennali per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico e amministrativo, in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI, COMUNI, FINALI, TRANSITORIE

Art. 51

Collegio di disciplina

1. La competenza disciplinare relativa ai professori di ruolo e ai ricercatori è esercitata, secondo le modalità previste dalla legge n. 240/2010, dal Collegio di disciplina, istituito all'interno della Scuola con funzione istruttoria. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio.
2. Il Collegio di disciplina è presieduto da un professore di prima fascia di materie giuridiche, anche esterno alla Scuola ed è composto da quattro professori di prima fascia, in regime di tempo pieno, da quattro professori di seconda fascia in regime di tempo pieno, e da quattro ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

3. La nomina dei componenti il Collegio di disciplina è effettuata dal Senato accademico su proposta del Direttore; i suoi componenti restano in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta. I componenti sono nominati tra gli appartenenti a aree disciplinari diverse tra loro, ove possibile. E' designato anche un componente supplente per il presidente e per ognuna delle suddette categorie di docenti.

Art. 52

Codice etico

1. Il codice etico determina i valori fondamentali della Scuola e promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, reprimendo ogni forma di discriminazione e abuso. Fissa le regole di condotta della Scuola, regolando i casi di conflitti di interesse o di proprietà intellettuale.
2. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide il Senato accademico, su iniziativa e proposta del Direttore.
3. Il Senato accademico può disporre l'archiviazione oppure irrogare una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) richiamo riservato;
 - b) richiamo pubblico;
 - c) decadenza e/o esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dagli organi, dalle commissioni e da altri incarichi;
 - d) esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dalla possibilità di pubblicare su riviste o collane della Scuola;
 - e) esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dall'assegnazione dei fondi di ricerca interni o di contributi finanziari erogati dalla Scuola.

Art. 53

Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sostiene l'azione della Scuola tesa a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori, compreso il fenomeno del mobbing.
2. Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti della Scuola, scelti fra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il Presidente del Comitato è designato dal Senato accademico della Scuola e tutti i componenti rimangono in carica quattro anni; l'incarico può essere rinnovato una sola volta.
3. Allo scopo di promuovere una maggiore tutela dei singoli e dei gruppi da eventuali discriminazioni, il Comitato è integrato da due rappresentanti scelti fra gli assegnisti di ricerca e gli allievi. Esso formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle allieve e degli allievi per consentire l'effettiva parità. Esso affronta tematiche delle pari opportunità a tutti i livelli, coinvolgendo la componente studentesca e il personale a tempo indeterminato e determinato.
4. Le modalità di funzionamento del Comitato unico di garanzia sono definite con apposito regolamento interno approvato dal Comitato ed emanato dal Direttore.
5. I Presidenti dei Comitati unici di garanzia degli Atenei federati possono concordare azioni positive di interesse comune e specifiche attività di formazione volte alla valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Art. 54

Disposizioni generali

1. Le elezioni per gli organi della Scuola possono avvenire anche utilizzando mezzi telematici, secondo modalità stabilite dal regolamento elettorale, approvato dal Senato accademico.
2. Le riunioni degli organi collegiali della Scuola possono svolgersi anche in videoconferenza.
3. Per favorire e incentivare la partecipazione dei professori e dei ricercatori alla vita collegiale di cui all'articolo 1, quarto comma, e realizzare così il peculiare modello di comunità accademica della Scuola, i professori e i ricercatori della Scuola possono usufruire del vitto nella Scuola, pagando una tariffa fissata dal Consiglio di amministrazione federato. Il personale tecnico e amministrativo e i dirigenti possono usufruire del vitto nella Scuola compatibilmente con le disposizioni applicabili.
4. Ai fini del presente Statuto per "area disciplinare" si fa riferimento alle aree elaborate dal CUN. Per la costituzione degli organi della Scuola sono rilevanti esclusivamente le aree disciplinari alle quali appartengano almeno due professori che siano nei ruoli della Scuola da almeno tre anni consecutivi.
5. A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche di Statuto, le competenze che i regolamenti o gli atti convenzionali approvati prima di tale data attribuivano al Consiglio direttivo sono svolte dal Consiglio di amministrazione federato solo se rientranti nelle sue competenze come stabilite dal nuovo testo degli artt. 15 e 19. Negli altri casi ogni competenza prima attribuita al Consiglio direttivo passa al Senato accademico.

Art. 55

Disposizioni transitorie

1. La durata del mandato del Direttore della Scuola in carica al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione può essere estesa fino a sei anni complessivi e dunque terminare con la fine dell'anno accademico 2021/2022. L'estensione è decisa dal corpo elettorale mediante un'apposita votazione di conferma del Direttore in carica, da tenersi nel mese di aprile del quarto anno di mandato. A tal fine si applicano le disposizioni dell'art. 18, commi 1, 2 e 5 e, per quanto compatibili, quelle del Regolamento per l'elezione del Direttore, salvo quanto previsto sulle candidature. La votazione è unica e per la conferma è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se la votazione non determina la conferma, il mandato del Direttore in carica termina alla fine dell'anno accademico in corso. Il Decano dichiara la conferma oppure avvia la procedura di elezione del nuovo Direttore, secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 5 e trasmette gli atti al Ministro competente.
2. In prima applicazione delle presenti disposizioni statutarie, il Consiglio di amministrazione federato è composto da:
 - a) i tre Rettori/Direttore pro tempore degli Atenei federati;
 - b) i tre consiglieri esterni, che gli Atenei federati provvederanno a designare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
 - c) i due rappresentanti degli allievi nel Consiglio di amministrazione della Scuola S'Anna e della Scuola IUSS, che restano in carica fino all'elezione dei due nuovi rappresentanti degli allievi della Scuola Sant'Anna e della Scuola IUSS;
 - d) uno dei rappresentanti degli allievi della Scuola nel Consiglio direttivo scelto dall'Assemblea degli allievi, che resta in carica fino all'elezione del nuovo rappresentante degli allievi della Scuola.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, i rappresentanti degli allievi negli organi collegiali esistenti al momento di entrata in vigore delle presenti modifiche di Statuto restano in carica fino alla elezione dei nuovi rappresentanti degli allievi da avviarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie si approvano le modifiche del regolamento elettorale e si avviano le procedure di costituzione del Senato accademico. Fino alla data di tale costituzione, resta in carica il Collegio accademico, secondo la composizione in essere al momento di entrata in vigore della presente disposizione, salve le cessazioni.

5. Il Collegio dei revisori dei conti federato e il Nucleo di valutazione federato sono costituiti sperimentalmente nelle more del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 3 comma 4 della L. 240/2010. Le nomine dei componenti del Nucleo di valutazione federato e dei componenti del Collegio dei revisori federato saranno effettuate entro novanta giorni dalla costituzione del Consiglio di amministrazione federato. Fino alla costituzione del nuovo Collegio dei revisori dei conti e del nuovo Nucleo di valutazione, restano in carica i preesistenti organi.
6. Entro novanta giorni dalla costituzione del Senato accademico nella nuova composizione si procede al rinnovo del Collegio di disciplina. Fino a tale rinnovo resta in carica il Collegio come composto al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, salve le sostituzioni necessarie per scadenza o rinuncia.
7. I due componenti aggiuntivi del Comitato unico di garanzia (rappresentanti scelti fra gli assegnisti di ricerca e gli allievi) saranno individuati mediante procedure elettorali telematiche da indirsi entro novanta giorni dalla modifica del regolamento elettorale ad opera del nuovo Senato accademico.
8. I mandati degli organi monocratici e dei componenti degli organi collegiali, diversi da quelli indicati nell'art. 16 comma 1 lett. b) -e) in essere alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie terminano alla data di loro naturale scadenza o il 31 ottobre 2018, se la scadenza sia successiva al 31 ottobre 2018.
9. I Laboratori e i Centri di ricerca e i rispettivi organi esistenti alla data di entrata in vigore delle modifiche di Statuto proseguono la loro attività fino alla data di rispettiva scadenza, entro la quale saranno riorganizzati e trasformati secondo quanto previsto dall'art. 35. I Centri di supporto esistenti alla data di entrata in vigore delle modifiche di Statuto proseguono la loro attività fino alla trasformazione in Centri di ricerca o in altra struttura, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
10. L'attivazione dei corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica con almeno uno degli Atenei federati previsti dall'art. 5 comma 2 lettera a), articoli 39, comma 1 e 42 comma 2 lettera a), è condizionata al permanere della Federazione e alla previsione di tale possibilità nel decreto attuativo di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 240/2010.
11. Il Senato accademico potrà definire con propria deliberazione ogni altro aspetto di diritto transitorio; fino alla costituzione del Senato accademico, sarà deciso dal Consiglio direttivo sentito, se necessario, il Collegio accademico.

Art. 56

Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni statutarie si interpretano e si applicano nel rispetto della legislazione per tempo vigente.
2. Con l'entrata in vigore delle modifiche di Statuto cessano di avere efficacia per la Scuola le norme con lo stesso incompatibili.